



COMUNE DI SALIZZOLE

(Provincia di Verona)

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 5 del 03-10-2022

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2022 AL 30 APRILE 2023**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 1 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell’aria, il Comune di Salizzole risulta inserito nella zona IT0522,

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, in cui si definisce una serie di misure a scala locale per migliorare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre grandi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

RILEVATO CHE:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

nessuna allerta – verde;

livello di allerta 1 – arancio;

livello di allerta 2 – rosso.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- Il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- Livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero PM10;
- In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde.

Per il ritorno al livello di allerta 0, da una criticità superiore (arancione o rosso), sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti del valore limite giornaliero per il PM10;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- il superamento sistematico e continuativo, tuttora in corso, comprende anche la zona del Comune di Salizzole, con riferimento al valore limite giornaliero di PM10;
- con DGR. N. 238 del 2 marzo 2021, la Regione del Veneto, dando atto del piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le regioni di dell'accordo Bacino Padano, ha approvato un pacchetto 2021-2023 contenente misure straordinarie;
- la DGR. n. 1089 del 9 agosto 2021 la regione Veneto ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella DGR. n. 238/2021;
- in data 15 settembre 2022 si è tenuta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, ove sono state illustrate le ultime indicazioni regionali in merito ai provvedimenti comunali da emanare;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada secondo cui Sindaco, nel centro abitato può per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte le categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertare e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la D.G.R.V. n. 238 del 2 marzo 2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea – approvazione" valevoli dal 2021 al 2023;
- la D.G.R.V. n. 1089 del 9 agosto 2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea" Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- l'art. 22 "Trasporto di materiali di facile dispersione" del Regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale, approvato con Deliberazione di CC n. 4-2014;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

1. **il divieto di circolazione dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, alle seguenti categorie di veicoli:**
 - **veicoli alimentati a benzina categoria M e N omologati EURO 0 – EURO 1;**
 - **veicoli alimentati a diesel categoria M e N omologati EURO 0 – EURO 1 – EURO 2;**
 - **ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0.**
2. **In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 per le seguenti categorie di veicoli:**

- **veicoli alimentati a benzina categoria M e N omologati EURO 0 – EURO 1;**
- **veicoli alimentati a diesel categoria M e N omologati EURO 0 – EURO 1 – EURO 2 – EURO 3;**
- **ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0.**

AREA DEL TERRITORIO COMUNALE SOTTOPOSTA ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Il divieto di circolazione del presente provvedimento si applica a tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco.

ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Sono esclusi i seguenti veicoli appartenenti alle categorie (EURO) interessate dal divieto di circolazione:

- 1) veicoli utilizzati per la finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- 2) veicoli per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- 3) speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada¹
- 4) sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
- 5) veicoli ad alimentazione elettrica totale o parziale, compresi i veicoli leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- 6) veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione, purché utilizzino per la circolazione solo gpl o gas;
- 7) veicoli diesel convertiti a gas;
- 8) veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA),

¹ f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;

- 9) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;
- 10) motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1";
- 11) veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- 12) veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati da datore di lavoro;
- 13) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 14) veicoli con a bordo almeno tre persone;
- 15) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- 16) veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'ufficio dei Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.

Titolo autorizzativo e modalità di accertamento

Il titolo autorizzativo sarà costituito da autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di controllo di polizia stradale che ne fanno richiesta. L'auto certificazione dovrà contenere la seguente formula "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano ai sensi dell'art. 76 del TU. Sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso TU.

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto, il territorio comunale dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 è fatto:

DIVIETO

Di mantenere il motore acceso:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stanziamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e della presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta per i veicoli merci anche durante le fasi carico/scarico, in particolare zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.

Dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 è altresì fatto:

DIVIETO

- 1) di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna cippato pellet (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo):
con classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1, 2, 3 stelle, in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso;
- 2) di effettuare combustioni all'aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali. Sono consentite deroghe, per falò rituali e fuochi d'artificio, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'amministrazione comunale;

Dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 è fatto:

DIVIETO

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso, di spandere liquami zootecnici, sono fatte salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 è altresì fatto:

OBBLIGO

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), **di limitare la temperatura** misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- **a massimi di 19°C (più 2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

- a **massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

- a **massimi 15°C** nei palloni pressostatici delle strutture sportive comunali (campi da tennis).

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1°C.

Di non climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage depositi.

Di programmare, nei periodi fissati di sospensione delle attività didattiche, in modalità “antigelo” il riscaldamento degli edifici scolastici comunali. Sono esclusi dal presente provvedimento i locali adibiti ad uffici della direzione didattica, se presenziati;

Di programmare durante le festività e/o coincidenti con giorni di chiusura o inattività on modalità “antigelo” il riscaldamento di tutti gli altri edifici comunali;

Di utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II – sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

INFORMA

L’Accordo di Bacino Padano (DGRV. N. 836/2017) vieta l’installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle 4 stelle, in base alla classificazione ambientale introdotta con DM. N. 186/2017.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni, fermo restando le sanzioni dal TU Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) dal TULPS e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale in caso di violazione del divieto di effettuare combustioni all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e tramite il sito web istituzionale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia inviata a:

- Amministrazione Provinciale di Verona, Settore Ambiente, Via delle Franceschine, n. 10 – Verona;
- Servizio Intercomunale di Polizia Locale Media Pianura Veronese – Distretto VR5C con sede in Bovolone (VR);
- Ufficio Ecologia del Comune.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco
CAMPI ANGELO

Documento informatico firmato digitalmente